

STATUTO DELL'ENTE DEL TERZO SETTORE E ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE "CARNEVALDARSENA APS"

*Testo modificato dall'Assemblea straordinaria degli associati del 12 giugno 2026 e
successivamente emendato per conformità alle integrazioni RUNTS prot. n.
0088656/2026.*

ART. 1 - (Denominazione e sede)

È costituito, nel rispetto del Codice civile, del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni e integrazioni, dei relativi decreti attuativi e della normativa applicabile, l'Ente del Terzo Settore ed Associazione di Promozione Sociale denominato 'Carnevaldarsena APS'. Esso assume la forma giuridica di associazione, apartitica e aconfessionale, senza scopo di lucro, con durata illimitata.

L'utilizzo dell'acronimo APS negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico è subordinato all'iscrizione dell'Associazione nell'apposita sezione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

L'Associazione potrà associarsi a Reti Associative che svolgono attività di interesse generale e di coordinamento, tutela, rappresentanza, promozione o supporto agli Enti del Terzo Settore.

L'Associazione ha sede legale in Via Salvatori snc, nel Comune di Viareggio (LU). Il trasferimento della sede legale all'interno del Comune di Viareggio (LU) può essere deliberato dall'organo di amministrazione e non comporta modifica statutaria, fermo restando l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti e, ove dovuto, al RUNTS.

Con delibera assembleare potranno essere istituite sedi secondarie, da comunicarsi agli uffici competenti secondo la normativa applicabile. Una volta iscritta al RUNTS, l'Associazione ne indicherà gli estremi negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

ART. 2 - (Statuto)

L'Associazione è disciplinata dal presente statuto e agisce nei limiti del D.Lgs. 117/2017, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'Assemblea dei soci può deliberare regolamenti interni per disciplinare aspetti organizzativi non regolati dal presente statuto, purché coerenti con esso e con la normativa vigente.

ART. 3 - (Efficacia dello statuto)

Lo statuto vincola alla sua osservanza tutti gli associati e costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'Associazione e dei suoi organi.

ART. 4 - (Interpretazione dello statuto)

Lo statuto è interpretato secondo le regole di interpretazione dei contratti e secondo i criteri di cui all'articolo 12 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al Codice civile.

ART. 5 - (Finalità e attività)

L'Associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro né diretto né indiretto, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità

sociale. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori, collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

La finalità istituzionale dell'Associazione è promuovere e valorizzare la cultura carnevalesca, le tradizioni locali di Viareggio e del quartiere Darsena, nonché salvaguardare la tradizione culinaria locale, contribuendo alla crescita culturale, civile e sociale della comunità di riferimento.

A titolo di finalità civica, l'Associazione intende valorizzare il volontariato e la partecipazione attiva degli associati; a titolo di finalità solidaristica, potrà sostenere persone in stato di difficoltà o in situazioni di limitazione del diritto alle pari opportunità; a titolo di utilità sociale, intende contribuire alla crescita culturale e civile dei propri associati e dell'intera comunità.

Attività di interesse generale

L'Associazione svolge, in favore della comunità, degli associati, dei loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati, le seguenti attività di interesse generale di cui all'articolo 5, comma 1, del D.Lgs. 117/2017:

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività editoriali, di promozione e diffusione della cultura, della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale, ai sensi della lettera i);
- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, nei limiti e con le esclusioni previste dalla lettera e);
- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso, ai sensi della lettera k);
- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti o erogazione

di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale, ai sensi della lettera u).

Azioni attuative

Le predette attività potranno essere perseguite, a titolo esemplificativo e non esaustivo, mediante le seguenti azioni, purché coerenti con le finalità istituzionali e con le attività di interesse generale sopra indicate:

- realizzare e partecipare a manifestazioni di interesse storico, artistico e culturale, legate agli usi e alle tradizioni del quartiere Darsena di Viareggio, tra cui lo storico evento 'CarnevalDarsena';
- riunire e coinvolgere persone, associazioni ed enti interessati allo sviluppo ambientale, turistico, culturale e sociale del quartiere Darsena di Viareggio;
- promuovere e coordinare iniziative culturali, artistiche, ricreative, sportive, turistiche, sociali e di solidarietà;
- realizzare iniziative per la valorizzazione turistica, culturale e di salvaguardia del patrimonio storico, folcloristico, tradizionale e ambientale;
- promuovere iniziative di accoglienza, informazione e educazione turistica e ambientale, nel rispetto della normativa vigente e in collaborazione con gli enti competenti;
- organizzare conferenze, seminari, dibattiti, mostre, eventi, corsi, concorsi, borse di studio, pubblicazioni, campagne di comunicazione e attività mediatiche coerenti con le finalità istituzionali;
- partecipare a bandi, progetti, reti, coordinamenti e collaborazioni con soggetti pubblici e privati, nazionali e internazionali, aventi finalità analoghe o compatibili;
- promuovere gite, viaggi, camp, soggiorni, incontri conviviali e degustazioni, quando strettamente funzionali al perseguimento delle finalità istituzionali e nel rispetto delle disposizioni del presente articolo.

Attività diverse

L'Associazione potrà esercitare attività diverse da quelle di interesse generale, ai sensi dell'articolo 6 del D.Lgs. 117/2017, purché siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale e siano svolte secondo i criteri e i limiti previsti dal D.M. 19 maggio 2021 n. 107 e successive modificazioni. L'individuazione delle attività diverse è deliberata dall'organo di amministrazione, nei limiti dell'indirizzo assembleare, e il relativo carattere secondario e strumentale è documentato nei documenti di bilancio ai sensi dell'articolo 13, comma 6, del Codice del Terzo Settore. In particolare, l'Associazione potrà promuovere, organizzare e gestire circoli o luoghi di ritrovo e svolgere, ove consentito, somministrazione di alimenti e bevande.

Attività di raccolta fondi

L'Associazione può realizzare raccolte fondi ai sensi dell'articolo 7 del D.Lgs. 117/2017 e

secondo la normativa applicabile.

ART. 6 - (Ammissione dei soci)

Possono essere soci dell'Associazione tutte le persone fisiche che condividono le finalità dell'ente e si impegnano per realizzarle, nonché altri Enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% del numero delle Associazioni di Promozione Sociale associate, ove presenti.

L'ammissione è deliberata dall'organo di amministrazione su domanda scritta dell'interessato entro 30 giorni dalla presentazione. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati. La richiesta di ammissione di enti deve essere sottoscritta dal legale rappresentante e deve indicare il delegato che li rappresenta in seno all'Associazione.

In caso di rigetto della domanda, l'organo di amministrazione comunica la decisione all'interessato entro 30 giorni, motivandola. L'aspirante socio può, entro 60 giorni dalla comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea in occasione della successiva convocazione.

Non può essere posta alcuna limitazione all'ammissione in ragione delle condizioni economiche né alcuna discriminazione di qualsiasi natura. L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso; è esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

ART. 7 - (Diritti e doveri dei soci)

I soci hanno diritto di:

- I. eleggere gli organi sociali e di essere eletti, secondo quanto previsto dallo statuto e dalla legge;
- II. votare in Assemblea purché iscritti da almeno 3 (tre) mesi nel libro degli associati; ciascun associato ha diritto a un voto, salvo quanto previsto dalla legge per gli enti associati;
- III. essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- IV. partecipare alle attività promosse dall'Associazione;
- V. essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, nei limiti e con le modalità previste dalla legge e dai regolamenti interni;
- VI. prendere visione dell'ordine del giorno delle assemblee, dei bilanci, dei rendiconti, dei verbali e dei libri sociali, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 117/2017 e dal presente statuto.

I soci hanno il dovere di:

- i. rispettare il presente statuto e gli eventuali regolamenti interni;
- ii. rispettare le deliberazioni assunte dagli organi sociali;
- iii. mantenere un comportamento non contrario agli interessi e alle finalità



dell'Associazione;

- iv. versare la quota associativa annuale, ove deliberata;
- v. contribuire, secondo le proprie possibilità, alla realizzazione delle finalità associative.

La quota associativa è intrasmissibile, non rivalutabile e non conferisce diritti patrimoniali sul patrimonio dell'Associazione.

ART. 8 - (Qualità di volontario)

Possono diventare volontari coloro che ne facciano richiesta scritta all'organo di amministrazione e che prestino attività in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 117/2017.

ART. 9 - (Recesso ed esclusione del socio)

Il socio può recedere dall'Associazione mediante comunicazione scritta all'organo di amministrazione, che provvede all'annotazione nel libro degli associati. Il recesso ha effetto secondo quanto stabilito dallo statuto e dalla normativa applicabile.

L'esclusione del socio può essere deliberata dall'organo di amministrazione solo per gravi motivi, previa contestazione degli addebiti e possibilità per l'interessato di presentare le proprie giustificazioni. L'interessato può ricorrere all'Assemblea entro 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento. Resta salvo il ricorso all'autorità giudiziaria.

ART. 10 - (Organi sociali)

Sono organi dell'Associazione: Assemblea dei soci; organo di amministrazione, denominato anche

Consiglio Direttivo; Presidente; organo di controllo, se nominato o obbligatorio; organo di revisione legale dei conti, se nominato o obbligatorio; Collegio dei Probiviri, se istituito.

ART. 11 - (Assemblea)

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti i soci aventi diritto di partecipazione e voto.

È convocata almeno una volta all'anno dal Presidente o da chi ne fa le veci mediante avviso contenente data, ora, luogo, ordine del giorno ed eventuale seconda convocazione, da comunicarsi con mezzi idonei almeno 15 giorni prima della data fissata, salvo urgenze motivate.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per modifiche statutarie, scioglimento, liquidazione e devoluzione del patrimonio; è ordinaria negli altri casi.

I soci possono intervenire all'Assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione, votare per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota, garantire il corretto esercizio dei diritti assembleari e tale modalità sia indicata nell'avviso di convocazione.

ART. 12 - (Compiti dell'Assemblea ordinaria e straordinaria)

L'Assemblea ordinaria nomina e revoca i componenti degli organi sociali; approva il bilancio di esercizio; delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali; approva i regolamenti; delibera sui ricorsi relativi all'ammissione o all'esclusione dei soci; delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto, nonché sullo scioglimento, la liquidazione e la devoluzione del patrimonio residuo.

ART. 13 - (Validità delle Assemblee)

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati aventi diritto di voto e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei voti dei presenti, salvo diversa previsione di legge o di statuto.

Ciascun associato può farsi rappresentare da altro associato mediante delega scritta.

Ciascun associato può essere portatore di un numero massimo di deleghe nei limiti previsti dall'articolo 24 del D.Lgs. 117/2017. L'Assemblea straordinaria approva le modifiche statutarie con la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) dei soci e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; delibera lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) dei soci.

ART. 14 - (Verbalizzazione)

Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal Segretario o da altro verbalizzante nominato, e sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal verbalizzante. Ogni socio ha diritto di consultare i verbali secondo le modalità stabilite dall'Associazione.

ART. 15 - (Organo di amministrazione)

L'Associazione nomina un organo di amministrazione, denominato anche Consiglio Direttivo, composto da un numero minimo di 3 componenti eletti dall'Assemblea tra gli associati. Se superiore a 3, il numero dei componenti deve essere dispari e comunque non superiore a 11.

Il Consiglio Direttivo dura in carica 5 anni. I componenti possono essere rieletti nei limiti deliberati dall'Assemblea e dalla normativa applicabile. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del Codice civile richiamate dal D.Lgs. 117/2017 in materia di



ineleggibilità, decadenza e conflitto di interessi.

L'organo di amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti. Nel caso in cui sia composto da soli 3 membri, è validamente costituito con la presenza di tutti i componenti.

L'organo di amministrazione compie gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non riservati dalla legge o dallo statuto all'Assemblea; predispone il bilancio; cura l'esecuzione delle deliberazioni assembleari; delibera sull'ammissione e sull'esclusione dei soci; cura gli adempimenti verso il RUNTS.

ART. 16 - (Presidente)

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione, presiede l'Assemblea e l'organo di amministrazione, cura l'esecuzione delle deliberazioni degli organi sociali e svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive degli organi competenti.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento. Il Presidente può conferire deleghe scritte a componenti del Consiglio Direttivo per specifiche attività, nei limiti deliberati dagli organi competenti.

ART. 17 - (Organo di controllo)

La nomina dell'organo di controllo, anche monocratico, è obbligatoria nei casi previsti dall'articolo 30 del D.Lgs. 117/2017 e successive modificazioni, e in particolare quando siano superati per due esercizi consecutivi almeno due dei limiti dimensionali tempo per tempo vigenti previsti dalla legge.

Alla data di approvazione del presente testo coordinato, i limiti di riferimento sono: totale dell'attivo dello stato patrimoniale pari a euro 150.000,00; ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate pari a euro 300.000,00; dipendenti occupati in media durante l'esercizio pari a 7 unità. L'obbligo cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non sono superati.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento, secondo la normativa vigente.

ART. 18 - (Organo di revisione legale dei conti)

La nomina di un revisore legale dei conti o di una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro è obbligatoria nei casi previsti dall'articolo 31 del D.Lgs. 117/2017 e successive modificazioni.

Alla data di approvazione del presente testo coordinato, l'obbligo sorge quando siano superati per due esercizi consecutivi almeno due dei seguenti limiti: totale dell'attivo dello stato patrimoniale pari a euro 1.500.000,00; ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate pari a euro 3.000.000,00; dipendenti occupati in media durante l'esercizio pari a 20 unità. L'obbligo cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti

non sono superati.

ART. 19 - (Risorse economiche e patrimonio)

Le risorse economiche e il patrimonio dell'Associazione sono costituiti da quote associative; contributi pubblici e privati; donazioni e lasciti testamentari; rendite patrimoniali; attività di raccolta fondi; rimborsi da convenzioni; entrate da attività diverse nei limiti di legge; ogni altra entrata ammessa dal D.Lgs. 117/2017.

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 20 - (Divieto di distribuzione degli utili)

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche indirettamente, utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori, collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche in caso di recesso o scioglimento individuale del rapporto associativo, secondo quanto previsto dall'articolo 8 del D.Lgs. 117/2017.

ART. 21 - (Bilancio)

L'esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. I documenti di bilancio sono redatti ai sensi degli articoli 13 e 87 del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Il bilancio di esercizio è predisposto dall'organo di amministrazione ed è approvato dall'Assemblea degli associati entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio, salvo diversa previsione di legge o motivate esigenze organizzative nei limiti consentiti.

Il bilancio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale e dalla relazione di missione. Se l'Associazione è priva di personalità giuridica e ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate risultano inferiori a euro 300.000,00, il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa, secondo la modulistica ministeriale vigente. Resta ferma la facoltà dell'organo di amministrazione di adottare il bilancio ordinario qualora ritenuto più adeguato.

Gli enti con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate non superiori a euro 60.000,00 possono utilizzare, ove applicabile e secondo la modulistica vigente, il rendiconto per cassa in forma aggregata.

L'organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse nella relazione di missione o in calce al rendiconto per cassa. Il bilancio è depositato presso il RUNTS entro i termini previsti dalla normativa vigente.

ART. 22 - (Bilancio sociale)

Il bilancio sociale è redatto, depositato e pubblicato nei casi e con le modalità previste

dall'articolo 14 del D.Lgs. 117/2017 e dalla normativa attuativa vigente.

Nei casi previsti dalla legge, l'Associazione pubblica annualmente e tiene aggiornati nel proprio sito internet, o nel sito internet della rete associativa cui eventualmente aderisce, gli emolumenti, compensi o corrispettivi attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati.

ART. 23 - (Personale retribuito)

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 20% del numero degli associati, secondo quanto previsto dall'articolo 36 del D.Lgs. 117/2017 per le Associazioni di Promozione Sociale.

I rapporti tra l'Associazione e il personale retribuito sono disciplinati dalla legge, dai contratti applicabili e dagli eventuali regolamenti interni.

ART. 24 - (Volontari - Assicurazione)

L'Associazione opera prevalentemente mediante l'attività volontaria dei propri associati ed è tenuta a iscrivere in apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti e alle condizioni preventivamente stabiliti dall'Associazione e dalla normativa vigente. Sono vietati rimborsi forfetari.

I volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati contro malattie e infortuni connessi allo svolgimento dell'attività, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

ART. 25 - (Scioglimento o estinzione dell'ente e devoluzione del patrimonio)

In caso di scioglimento o estinzione dell'Associazione, l'Assemblea straordinaria nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione.

Il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio RUNTS competente e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore individuati dall'Assemblea, secondo quanto previsto dall'articolo 9 del D.Lgs. 117/2017.

ART. 26 - (Libri sociali obbligatori)

L'Associazione tiene i libri sociali obbligatori previsti dall'articolo 15 del D.Lgs. 117/2017: il libro degli associati; il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea; il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione; i libri dell'organo di controllo e dell'organo di revisione, se istituiti; il registro dei volontari non occasionali; gli altri libri eventualmente previsti dalla legge.

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali secondo modalità stabilite dall'organo di amministrazione, tali da garantire trasparenza, tutela dei dati personali e regolare funzionamento dell'Associazione.

ART. 27 - (Collegio dei Probiviri)

L'Associazione può istituire, con delibera assembleare, un Collegio dei Probiviri con funzioni di composizione bonaria delle controversie interne. Il Collegio, ove istituito, opera nel rispetto del contraddittorio, dell'imparzialità e dei diritti degli associati.

ART. 28 - (Disposizioni finali)

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni del D.Lgs. 117/2017 e successive modificazioni e integrazioni, del Codice civile e della normativa vigente in materia di Enti del Terzo Settore e Associazioni di Promozione Sociale.

Eventuali clausole statutarie divenute incompatibili con norme imperative sopravvenute si intendono sostituite di diritto dalle corrispondenti disposizioni legislative, ferma restando la competenza dell'Assemblea ad approvare, alla prima occasione utile, il testo coordinato dello statuto.

Viareggio, 12 giugno 2026

Il Presidente
Massimiliano Maria Pagni

Il Segretario
Monica Bianchi